



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio di Gerusalemme

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Ufficio di Gerusalemme, codice fiscale 97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare della Sede Cristina Natoli

e

la Dott.ssa Antonella Bianchini [REDACTED]
[REDACTED] di seguito denominato Professionista,

PREMESSO

che, ai sensi del Capo IV art. 17, comma 7 della legge 11.08.2014 n.125 recante la Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, può istituire e sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse;

che, con delibera 20.02.1995 n. 82 veniva istituita l'Unità Tecnica Locale (UTL) di Gerusalemme ai sensi della legge 26.02.1987n. 49 e che con delibera del 17/05/2016 n. 4706 l'AICS conferma l'operatività della stessa sede estera;

che all'interno dell'organico dell'AICS di Gerusalemme non esiste una professionalità idonea a svolgere un incarico di assistenza professionale in materia di consulenza del lavoro nell'ambito dell'iniziativa sopra specificata;

che il Committente intende pertanto avvalersi della competenza professionale del Professionista incaricandolo di svolgere la predetta attività;

che il Professionista, accogliendo tale invito, ha espresso la propria disponibilità ad accettare la proposta di collaborazione e, quindi, la stipula del relativo contratto;

che le parti, con il presente accordo, intendono disciplinare i termini del predetto rapporto di collaborazione;

che il Professionista ha dichiarato di svolgere per professione abituale quella oggetto del presente accordo, di essere iscritta al n.485 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Lucca, per cui la collaborazione di cui al presente atto è assoggettata ad IVA ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 633/72;

Il Consulente fa presente che è assicurato con Civile polizza assicurativa sulla Responsabilità sui Terzi per eventuali errori che il Consulente stesso o i suoi collaboratori dovessero effettuare nel corso del presente mandato; polizza n. TDD/00027/000/11/D DUAL Italia spa Arch. Insurance (Europe).

che tale incarico viene conferito limitatamente alle prestazioni meglio definite ed elencate nel seguito del presente atto;

che oggetto dell'incarico conferito è la prestazione professionale convenuta e non il risultato derivante dall'incarico stesso;

che nell'esecuzione dell'incarico il Professionista dovrà attenersi alla normale diligenza richiesta dalla professione nel rispetto dei principi da essa emanati;

che nell'espletamento dell'incarico il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria diretta responsabilità, di personale dipendente e di collaboratori (art. 2.232 CC);

che le parti intendono altresì escludere ogni vincolo di subordinazione ed il rapporto originante dal presente accordo non potrà in alcun modo essere interpretato quale rapporto di impiego pubblico o di lavoro subordinato privato;

tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista si impegna a svolgere i seguenti incarichi:

- elaborazione dei cedolini paga per i collaboratori di Progetto e relativi adempimenti connessi a valere sui Programmi di Cooperazione (calcolo ritenute e contributi, predisposizione modelli F/24, CU, 770, ecc.);

Qualsiasi prestazione inerente operazioni antecedenti al presente incarico, anche se eseguita successivamente, è da considerarsi eccezionale e volta a regolarizzare situazioni pregresse di cui il Professionista declina ogni responsabilità.

Il Committente si impegna a fornire al Professionista tutta la documentazione necessaria per portare a compimento la prestazione professionale specifica per la quale è stato sottoscritto il presente mandato, oltre a comunicare nella forma che verrà ritenuta opportuna ogni informazione o dato strumentale all'esecuzione del mandato stesso.

Il Committente esonera espressamente il Professionista da qualsiasi responsabilità conseguente la mancata consegna, ovvero la consegna oltre i termini di legge, di documentazione o dati rilevanti e/o indispensabili all'esecuzione della prestazione professionale di cui sopra.

Fatto salvo quanto precede, il Professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia organizzativa e professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, sulla base delle modalità più consone alle esigenze del Committente.

L'incarico di cui al presente atto non è cedibile.

Art. 3 – CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVA E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'incarico conferito al Professionista non presenta alcun vincolo di esclusiva, e pertanto resterà libero di svolgere altre attività, purché non in concorrenza con il presente incarico.

In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente mandato il Professionista è delegato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente atto.

Il Professionista è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Le presenti clausole rivestono, per il Professionista, carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 CC.

Art. 4 – DURATA

L'incarico si intende conferito fino 31.12.2019. Eventuali rinnovi e/o proroghe derivanti da esigenze e/o opportunità che dovessero emergere nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere oggetto di un nuovo atto.

Art. 5 – ONORARIO

Per tutta la durata dell'incarico di cui al presente atto, e per ogni risultato dell'attività del Professionista, viene concordato quanto di seguito specificato:

▪ Elaborazione cedolini paga Collaboratori	€ 30,00
▪ Elaborazione mod. F24 mensile per poter effettuare i pagamenti mensili previsti dalla Legge Italiana	€ 15,00
▪ Predisposizione ed invio telematico all'INPS UNIEMENS	ZERO
▪ Elaborazione dei riepiloghi paga mensili per la gestione contabile dell'Ufficio di Cooperazione	ZERO
▪ Predisposizione ed invio telematico del modello annuale "CU" per collaboratore	€ 50,00
▪ Apertura posizione INAIL	ZERO
▪ Consulenza in materia contrattuale, fiscale	da valutare caso per caso
▪ Iscrizione collaboratore Gestione separata INPS	€ 40,00
▪ Autoliquidazione Premio INAIL	€ 20,00
▪ Predisposizione ed invio telematico al Ministero delle Finanze, del modello 770 annuale	€ 50,00
▪ Predisposizione modello UNILAV per assunzione/ proroga/ cessazione lavoratori subordinati/parasubordinati (co.co.co.)	€ 40,00
▪ Simulazione conteggi precontrattuali (costo lavoratore per amministrazione)	€ 50,00

oltre spese eventuali anticipate, Cassa professionale 4% ed IVA 22%. Il criterio adottato per la determinazione del predetto corrispettivo tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro nello specifico settore.

L'onorario e' pattuito per lo svolgimento delle sole prestazioni professionali indicate nel suddetto art. 2 e verrà corrisposto dal Committente al Professionista ogni trimestre, a ricevimento di fattura, tramite bonifico bancario.

Il Committente si riserva comunque ogni opportuna verifica dell'opera oggetto dell'assistenza professionale prima dell'accettazione della medesima e del pagamento dei relativi compensi.

Art. 6 – RESPONSABILITÀ E RISOLUZIONE DEL MANDATO

Il presente mandato si estingue nei seguenti casi:

- per scadenza delle Iniziative di Cooperazione
- per recesso da parte del Committente;
- per recesso da parte del Professionista.

Le parti possono risolvere unilateralmente il presente mandato con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r, o posta certificata, con un periodo di preavviso minimo di quindici giorni.

In caso di recesso del Committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate dal Professionista.

L'eventuale rinuncia da parte del Professionista all'incarico senza preavviso scritto, fatta salva l'ipotesi di recesso per giusta causa, comporterà la sua responsabilità per eventuali danni che dovessero derivarne al Committente e comunque comporterà il diritto del Professionista stesso all'onorario per la sola parte di incarico già realizzata, sempre che la stessa abbia una propria autonoma validità e utilità per il Committente.

Art. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il presente mandato e' atto non soggetto ad obbligo di registrazione in termine fisso. Potrà comunque essere registrato in caso d'uso a seguito di inadempienza, con onere a carico della parte richiedente, come previsto dall'art. 8 del DPR 131/86.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, le parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge e alle norme deontologiche del Professionista cui e' affidata l'esecuzione dell'incarico ed, in mancanza, agli usi e alle consuetudini.

Art. 8 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente mandato è competente il Foro di Roma. Prima di instaurare un eventuale giudizio, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione amichevole.

Il presente mandato viene sottoscritto in originale ad accettazione integrale di quanto in esso convenuto e disposto.

Gerusalemme, 01.10.2018

La Professionista



Antonella Bianchini



La Titolare della sede AICS

di Gerusalemme

Cristina Natoli